

Legge di bilancio 2025



FederTerziario
Con le Radici Piantate nel Futuro

Riduzione della pressione fiscale



FederTerziario

Con le Radici Piantate nel Futuro

Viene confermata la suddivisione in **tre aliquote IRPEF**, stabilizzando quindi la misura, già prevista per l'anno 2024 (**comma 2**). A decorrere dall'anno 2025, le aliquote per scaglioni di reddito da applicare per la determinazione dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche sono le seguenti:

- **23%** fino a 28.000 euro
- **35%** oltre 28.000 euro e sino a 50.000 euro
- **43%** oltre 50.000 euro.

Viene, inoltre, confermato **l'ampliamento della c.d. "no tax area" fino a € 8.500**, elevando l'importo delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, che passa da € 1.880 a **€ 1.955**.

Sono poi previsti incentivi fiscali per i titolari di reddito da lavoro dipendente con un **reddito complessivo non superiore a € 20.000**, riconoscendo un bonus, calcolato per scaglioni di reddito, in misura percentuale inversamente proporzionale all'aumentare dello scaglione, che non concorre alla formazione del reddito, secondo le seguenti percentuali (**comma 4**):

- **7,1%** per redditi non superiori a 8.500 euro;
- **5,3%** per redditi superiori a 8.500 euro e non superiori a 15.000 euro;
- **4,8%** per redditi superiori a 15.000 euro e non superiori a 20.000 euro.



Per i lavoratori dipendenti, è previsto un contributo per i **redditi compresi tra 20 mila e 40 mila euro** pari a **€ 1.000** per redditi sino a € 32.000 e di un importo decrescente per i redditi superiori a € 32.000 e sino a € 40.000 (**comma 6-9**).

I contributi vengono riconosciuti dai sostituti d'imposta e recuperati tramite compensazione.



FederTerziario

Con le Radici Piantate nel Futuro

Politiche per il lavoro e misure per le imprese



FederTerziario

Con le Radici Piantate nel Futuro

È stato prorogato l'incentivo fiscale alle **nuove assunzioni di personale dipendente** per il periodo d'imposta successivo al 31/12/2024 e per i successivi due. Pertanto, è confermata la **maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato**; la deduzione può arrivare al **130%** in caso di assunzioni di specifiche categorie di lavoratori (disabili, donne con almeno 2 figli, donne vittime di violenza, ex percettori di reddito di cittadinanza, ecc.) **(comma 399)**.

Con riferimento ai **fringe benefit**, per il triennio 2025-2027, viene confermata la soglia di **€ 1.000 per i lavoratori senza figli e di € 2.000 per i lavoratori con figli**. Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con un reddito fino a € 35.000 nell'anno precedente che accettino di **trasferire la propria residenza a 100 km**, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e spese di manutenzione, non concorrono al calcolo del reddito ai fini fiscali sino alla soglia di **€ 5.000 annui**, per i primi due anni dalla data di assunzione **(co. 386-391)**.

In merito alla **detassazione dei premi di produttività**, viene confermata e prorogata sino al 2027, l'applicazione di una **tassazione separata al 5%** sui premi di produttività concessi a fronte di accordi sindacali di secondo livello. Non sono state introdotte modifiche sostanziali rispetto alla misura già prevista; pertanto, si applica entro il limite di **€ 3.000 annui** a tutti i lavoratori subordinati del settore privato che, nell'anno precedente, abbiano percepito un reddito **fino a 80 mila euro (co. 385)**.



Flat tax 15%: pur rimanendo invariato il tetto massimo fissato a € 85.000, aumenta la soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilati a quelli da lavoro dipendente entro la quale ci si può avvalere del regime forfetario (**da 30.000 euro a 35.000 euro**) (**co. 12**).

Estromissione dei beni delle imprese individuali: si prevede la possibilità di estromettere dal patrimonio personale alcuni **beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario**, includendo i beni posseduti alla data del 31.10.2024, a condizione che l'estromissione sia effettuata tra l'1/1/25 e il 31/5/25 (**co. 37**).

Bonus lavoro notturno e festivo per il settore del turismo: a favore dei lavoratori del comparto (stabilimenti termali inclusi) e di quelli operanti negli esercizi che somministrano alimenti e bevande (art. 5 Legge n. 287/1991) si conferma, anche per il periodo dall' 1/1 al 30/9/2025, l'incentivo già riconosciuto per gli anni 2023 e 2024. Dunque, a coloro che **non superino 40 mila euro di reddito** da lavoro dipendente nel periodo d'imposta 2024, è riconosciuta **una somma non tassata** a titolo di **trattamento integrativo speciale, pari al 15%** delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi (**co. 395-398**).



Introduzione dell'IRES premiale (co. 436-444): la misura è finalizzata ad incentivare **l'investimento degli utili in beni strumentali e materiali tecnologicamente avanzati**, nonché l'incremento occupazionale, prevedendo l'applicazione di una percentuale premiale **del 20%** (con un taglio di 4 punti percentuali rispetto alla soglia ordinaria). Per poter accedere a tale misura, è previsto il rispetto di determinate condizioni:

- accantonamento di una quota non inferiore **all'80% degli utili di esercizio, di cui almeno il 30%** impiegata per acquisti di beni strumentali nuovi, tecnologicamente avanzati, destinati a sedi produttive ubicate nel territorio nazionale; tali investimenti, il cui ammontare non può essere inferiore a **€ 20.000**, dovranno essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e sino al termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/2024;
- **numero di unità lavorative**, nel 2025, non deve essere inferiore rispetto alla media del triennio precedente;
- effettuazione di **nuove assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, che determinino un incremento occupazionale in misura pari almeno all' **1%** dei lavoratori occupati mediamente nel 2024 nella stessa categoria (e comunque in misura non inferiore a 1 lavoratore);
- **il mancato ricorso alla cassa integrazione** nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, ad eccezione dei casi di cui all'art. 11, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 148/2015.



Tassazione agevolata delle mance: per il personale impiegato in strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande **il limite di detassazione aumenta dal 25% al 30%** e sale anche **la soglia di reddito** rispetto al quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva, che passa da 50 mila a **75 mila euro annui (co. 520)**.

Estensione del credito d'imposta per la ZES UNICA: viene prorogato al 2025 il credito d'imposta nella ZES con riferimento agli investimenti realizzati dall'1/1 al 15/11/2025, con una dotazione economica di 2,2 miliardi di euro **(co. 485-490)**.

Bonus transizione 5.0: viene introdotto **l'ampliamento della platea dei beneficiari e l'aumento della percentuale di costo detraibile**. È prevista poi la possibilità di cumulo **con il bonus ZES Mezzogiorno e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS)**, nonché con le agevolazioni previste a livello europeo, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti innovativi **(co. 427-429)**.



Credito d'imposta per investimenti privati: sono stanziati 1,6 miliardi di euro per le imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive situate nel Mezzogiorno. Inoltre, vengono incrementate le risorse per la **c.d. Nuova Sabatini**, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali delle micro, piccole e medie imprese: la misura, rifinanziata con 1,7 miliardi per il periodo 2025-2029, costituisce uno strumento strutturale di sostegno per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi delle PMI per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali. Tre le linee di intervento previste: Nuova Sabatini per **investimenti in beni strumentali**, Nuova Sabatini **Green**, Nuova Sabatini **Capitalizzazione (co. 461)**.

Fondo di garanzia PMI: è stata prorogata al 31 dicembre 2025 la disciplina del c.d. "DL Anticipi", relativa alle modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI ed alla possibilità di accedere al Fondo anche per gli Enti del Terzo Settore, purché iscritti al RUNTS nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60 mila e senza l'applicazione del modello di valutazione previsto per il medesimo fondo (**co. 450**).



Requisiti per accesso alla NASpI: in materia di ammortizzatori sociali, viene introdotto un nuovo requisito per il riconoscimento della NASpI; pertanto, dal **1° gennaio 2025**, ai fini della maturazione del diritto a percepire l'indennità, i lavoratori dimessi e poi assunti, nell'arco dei **12 mesi successivi**, da un altro datore di lavoro e in seguito da quest'ultimo licenziati, dovranno dimostrare di avere accumulato almeno **13 settimane di contributi** relativi all'ultimo lavoro svolto (**co. 171**).

Opzione Donna: sono state introdotte modifiche alla disciplina sul pensionamento anticipato per le lavoratrici, estendendo la possibilità di adesione a coloro che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano accumulato almeno **35 anni di contributi** e abbiano compiuto **61 anni** e mantenendo, invece, invariati gli ulteriori requisiti già precedentemente previsti dalla normativa vigente (**co. 173**)



Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti: per i lavoratori che, nell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.233, i quali percepiscono redditi d'impresa (anche in regime forfetario) possono chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota **(co. 186)**.



Politiche per le famiglie



FederTerziario

Con le Radici Piantate nel Futuro

“Carta per i nuovi nati”: viene riconosciuto un importo un tantum, pari a **1.000 euro**, per ogni figlio nato o adottato dall’1/1/2025, da erogare nel mese successivo a quello di nascita o adozione, per famiglie con **ISEE non superiore a 40 mila euro annui** (al netto dell’assegno unico e universale). Il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda dell’interessato (**co. 206**).

Congedi parentali: il congedo parentale passa a **3 mesi complessivi**, con incremento dell’**indennità all’80%** fino al sesto anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozione e affidamento (**co. 217**).

Esonero contributivo mamme lavoratrici: diventa strutturale la misura precedentemente prevista, pertanto, dal 2025, alle lavoratrici madri di due o più figli spetta uno **sgravio contributivo parziale** (con percentuali di riduzione e modalità applicative da stabilirsi con successivo decreto ministeriale), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per **le madri di tre o più figli**, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Viene anche ampliata la platea delle destinatarie, estendendo l’applicazione anche alle **lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome**, anche con reddito d’impresa, che non abbiano optato per il regime forfetario. Ulteriore condizione necessaria per poter usufruire dello sgravio di cui innanzi è che il **reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore ai 40.000 euro annui** (**co. 219-220**).



Bonus asili nido: il contributo economico viene innalzato, per i nati dall'1.1. 2024, a **3.600 euro annui** e non è più necessaria la presenza, nel nucleo familiare, di almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni. L'importo è concesso nel caso in cui l'ISEE sia inferiore a 40 mila euro. Oltre tale soglia, l'importo del bonus si riduce a 1.500 euro annui (**co. 210-211**).

Fondo di garanzia mutui per la prima casa: è prorogata sino al **31 dicembre 2027** la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal **Fondo di garanzia per la prima casa** dal 50% fino **all'80%** della quota capitale per le categorie prioritarie e qualora si sia in possesso di un **ISEE non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori**. **Beneficiari** dell'agevolazione sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni (**co. 112-116**).



Detrazioni fiscali: vengono introdotte nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali, prevedendo un **limite massimo** complessivo per redditi oltre i € **75.000**. L'importo massimo detraibile è calcolato tenendo conto del reddito complessivo e del numero di figli a carico.

Il **limite massimo detraibile** è di € **14.000** per chi ha un reddito **tra 75.000 e 100.000 euro** e di € **8.000 euro** per chi ha un reddito superiore a € 100.000. Tali importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico.

Sono **escluse** dal calcolo del tetto massimo alcune spese, tra cui quelle **sanitarie** detraibili, gli **investimenti in start up o PMI innovative**, e altre spese legate a **mutui, assicurazioni e interventi edilizi** effettuati fino al 31 dicembre 2024.

Viene modificato il regime di **detrazione per i figli a carico**, con estensione della detrazione solo ai **figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni** o a **figli con disabilità accertata**, ma non saranno più detraibili per i figli con età superiore ai 30 anni.

Le detrazioni per i familiari conviventi diversi dai figli vengono riconosciute solo in caso di **ascendenti**. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai familiari residenti all'estero (co. 10-11).

